



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali, Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali
e Formative, Ambiente e Territorio*

QUINTA COMMISSIONE

ISTRUZIONE, CULTURA, MUSEI E BIBLIOTECHE, TURISMO, PORTI, COMMERCIO

PROPOSTA DI LEGGE N. 32/XIII

di iniziativa dei consiglieri regionali P. Caputo, M. Polimeni recante:

“Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 9/1985, n. 32/1996, n. 19/2002, n. 8/2003, n. 18/2007, n. 47/2011, n. 24/2016, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 57/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 10/2022, n. 37/2023, n. 62/2023, n. 23/2024”

Relatore: **EMANUELE IONA'**

Il dirigente

f.to Antonio CORTELLARO

Il Presidente

f.to Emanuele IONÀ

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge recante: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 9/1985, n. 8/2003, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 37/2023, n. 62/2023”, mira a rendere tali previsioni normative più rispondenti all’evoluzione del nuovo contesto, politico - amministrativo regionale.

L’articolo 1, nello specifico, modifica la legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 recante “*Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria*”. Le modifiche sono motivate dall’esigenza di adeguare alcune disposizioni della stessa, onde assicurarne l’allineamento con le più generali previsioni in materia di competenza nella gestione dei procedimenti amministrativi circa il rilascio dell’autorizzazione disciplinata dalla legge stessa, nonché al fine di espungere le disposizioni aventi effetti finanziari. In particolare, con l’articolo 1 si propone di modificare i seguenti articoli della legge regionale n. 9/1985:

- art. 1: si propone di inserire nel comma 1 la possibilità di utilizzare per la navigazione da diporto e le altre attività connesse turistico-sportive nei laghi anche natanti dotati di motore elettrico, che abbiano le caratteristiche indicate nella stessa proposta di modifica.
- art. 2: la proposta di modifica dell’art. 2 è volta ad eliminare il riferimento ai soli servizi dichiarati di pubblica utilità con decreto del Presidente della Giunta, in modo da estendere la disposizione a tutti i servizi che siano stati dichiarati tali, indipendentemente dall’organo da cui promani la dichiarazione stessa.
- art. 3: la proposta di abrogazione dell’art. 3 è motivata dal fatto che non sono stanziati risorse finanziaria per l’attuazione della norma stessa, che prevede l’erogazione di contributi ai Comuni per la costruzione di approdi, di infrastrutture e segnaletica per l’esercizio della nautica da diporto.
- art. 4: la proposta di modifica dell’art. 4 è motivata dalla necessità di adeguare la disciplina del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della navigazione e di altre attività turistico sportive nei laghi all’organizzazione e alla titolarità della competenze amministrative in materia, prevedendo che l’istanza venga presentata al dipartimento competente in materia di turismo e non agli Assessorati ed eliminando, altresì, l’obbligo di presentazione della stessa anche all’ENEL, per conoscenza, in quanto non vi sono bacini idroelettrici di sua competenza. Inoltre, la norma viene modificata nella parte in cui fa riferimento al contributo per la costruzione delle infrastrutture e alla capacità di gestione delle strutture che verranno costruite con il contributo della Regione, in conseguenza

Proposta di legge n. 32/XIII di iniziativa dei consiglieri regionali P. Caputo, M. Polimeni recante:

“*Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 9/1985, n. 32/1996, n. 19/2002, n. 8/2003, n. 18/2007, n. 47/2011, n. 24/2016, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 57/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 10/2022, n. 37/2023, n. 62/2023, n. 23/2024*”

dell'abrogazione dell'art. 3 e per le medesime motivazioni rappresentate a sostegno di tale proposta di abrogazione.

- art. 5: la proposta di modifica è motivata dalla necessità di adeguare la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della navigazione e di altre attività turistico sportive nei laghi all'organizzazione e alla titolarità delle competenze amministrative in materia, prevedendo che l'autorizzazione venga rilasciata dal dipartimento competente in materia di turismo e non dal Presidente della giunta regionale.
- articoli 6 e 7: si propone l'abrogazione degli articoli 6 e 7, che disciplinano l'erogazione di contributi ai Comuni, in quanto non sono previste risorse finanziarie per dare attuazione a tali norme.
- art. 8: la modifica dell'art. 8 è volta ad aggiornare la composizione della commissione tecnica ivi prevista.
- art. 9: si propone di eliminare il riferimento ad una attività di sorveglianza sulle attività del Comune, al quale sia stata rilasciata l'autorizzazione alla navigazione da diporto, in considerazione del fatto che le funzioni di verifica e controllo sull'autorizzazione rientrano nell'ambito delle attività di competenza del dipartimento, quale struttura amministrativa che rilascia l'autorizzazione.

L'articolo 2 modifica la legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), con l'obiettivo di superare il conflitto tra la necessità di recupero del patrimonio immobiliare pubblico e la tutela dei diritti fondamentali di soggetti deboli. L'introduzione del comma 3-bis all'articolo 52 della legge regionale n. 32/1996 evita che l'esecuzione forzata del rilascio si traduca in una situazione di marginalità estrema o emergenza abitativa priva di soluzioni immediate, garantendo il rispetto della dignità umana come previsto dai principi costituzionali.

L'articolo 3 modifica la legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria), al fine di rendere l'applicazione della norma regionale più chiara e snella. L'abrogazione dei commi 9 e 12 mira a snellire l'iter di approvazione degli strumenti urbanistici o degli interventi edilizi, eliminando passaggi burocratici che non risultano più coerenti con il principio di celerità dell'azione amministrativa. L'intervento mira inoltre a ridurre il rischio di contenzioso e garantisce maggiore certezza del diritto ai cittadini e agli operatori del settore.

L'articolo 4 della proposta di legge apporta modifiche all'articolo 20 della l.r. n. 8/2003

Proposta di legge n. 32/XIII di iniziativa dei consiglieri regionali P. Caputo, M. Polimeni recante:

“Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 9/1985, n. 32/1996, n. 19/2002, n. 8/2003, n. 18/2007, n. 47/2011, n. 24/2016, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 57/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 10/2022, n. 37/2023, n. 62/2023, n. 23/2024”

(Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003; Art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002), atteso che in esito alla riorganizzazione della struttura amministrativa della Giunta regionale, è necessario adeguare la normativa vigente, onde consentire ai due neo-istituiti Dipartimenti di avvalersi di personale delle aziende, in regime di temporaneo utilizzo, per lo svolgimento delle funzioni rispettivamente attribuite ai predetti dipartimenti.

L'articolo 5 modifica la legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici), con disposizioni volte a snellire le procedure inerenti gli usi civici, agendo sulla modalità di conferimento degli incarichi tecnici. L'obiettivo è duplice: 1) accelerare l'istruttoria delle pratiche (spesso rallentate da passaggi burocratici nell'assegnazione dei periti) e 2) ridurre l'intermediazione amministrativa nei rapporti economici tra cittadino e professionista. La modifica principale risiede nella possibilità per i privati di scegliere direttamente il tecnico (perito o istruttore demaniale) a cui affidare la redazione delle perizie necessarie. Infatti si prevede il diritto del privato di negoziare direttamente il compenso e le modalità di pagamento, nel rispetto dei parametri minimi o delle normative vigenti sulle professioni e si interviene inoltre per sopprimere la parte riguardante il controllo della "parcella professionale" da parte dell'Ente o dell'ufficio istruttore quale conseguenza logica della lettera a). La norma proposta modernizza la disciplina degli usi civici in Calabria, uniformandola ai principi di semplificazione amministrativa e libertà di impresa, pur mantenendo intatto il potere di vigilanza tecnica della Regione sull'integrità del demanio civico.

L'articolo 6 integra l'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2016 n. 24. L'intervento mira a prevedere un meccanismo di compensazione tra le comunità montane in caso di applicazione della disposizione di cui al comma 1 della norma stessa. Per l'effetto, il commissario potrebbe utilizzare le poste attive di una o più delle comunità montane per estinguere le poste passive di altra comunità montana. La modifica, pertanto, consiste nell'introduzione del comma 1-bis, finalizzato a consentire la compensazione dell'oggettivo pregiudizio subito dal patrimonio di una comunità montana nel momento in cui le sue risorse sono destinate al pagamento dei debiti di altra comunità montana. L'utilizzazione di poste attive di una o più comunità montane per estinguere le poste passive di altra comunità sarà possibile solo se la comunità montana che beneficia del pagamento trasferisca, alla comunità montana cui afferiscono le poste attive utilizzate, una quota di crediti, beni mobili o immobili. Con la presente proposta, si prevede, inoltre, di inserire, nell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2016 n. 24, il comma 2-bis. che dispone che a conclusione delle

Proposta di legge n. 32/XIII di iniziativa dei consiglieri regionali P. Caputo, M. Polimeni recante:

“Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 9/1985, n. 32/1996, n. 19/2002, n. 8/2003, n. 18/2007, n. 47/2011, n. 24/2016, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 57/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 10/2022, n. 37/2023, n. 62/2023, n. 23/2024”

attività di liquidazione delle comunità montane, su richiesta motivata del Commissario, venga disposta l'estinzione delle comunità montane con decreti del Presidente della Giunta regionale, che dispongono anche in ordine al trasferimento dei beni che residuano.

L'articolo 7 modifica la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002), al fine di introdurre un criterio di oggettività e rigore tecnico nella valutazione delle garanzie patrimoniali a tutela delle finanze regionali. La ratio dell'intervento risiede nella necessità di certificare con massima attendibilità il valore dei beni immobili posti a garanzia di finanziamenti o erogazioni pubbliche, affidandosi a un ente terzo e specializzato. L'amministrazione regionale, nell'erogare contributi o finanziamenti che prevedono la costituzione di una garanzia ipotecaria, ha il dovere di assicurarsi che il valore del bene cauzionato sia congruo rispetto all'importo garantito. L'integrazione proposta mira a eliminare discrezionalità e potenziali sovrastime, ancorando la valutazione a parametri ufficiali e certificati. L'introduzione di questo obbligo rafforza la tutela del credito pubblico. In caso di eventuale recupero forzoso o escussione della garanzia, la Regione avrà la certezza di operare su beni il cui valore è stato preventivamente asseverato da un organismo pubblico, riducendo drasticamente il rischio di perdite dovute a garanzie incapienti.

L'articolo 8 mira a modificare la legge regionale 18 maggio 2017, n. 19 (*Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale*), al fine di adeguarne le disposizioni di natura finanziarie in coerenza con le fonti di finanziamento utilizzabili a valere sulla programmazione delle risorse destinate alla politica di coesione e assegnate alla Regione per i diversi periodi della programmazione stessa. Si prevede, pertanto, che al finanziamento degli interventi e delle attività previste dalla legge, oltre alle risorse indicate al comma 1 e a quelle già previste dal comma 4, possono essere destinare risorse ulteriori, sulla base della disponibilità finanziaria, a valere anche su un'altra Azione del PAC 14/20, nonché sugli altri fondi e Programmi indicati nella norma stessa.

L'articolo 9 modifica la legge regionale n. 42/2017 (*Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali*) propone lo spostamento temporale del termine di conclusione delle procedure di liquidazione della Fondazione regionale in house Calabria Etica, onde consentire la corretta esecuzione di tutte le attività in itinere. Resta ferma la precisione – in quanto non soggetta a modifica – della gratuità

Proposta di legge n. 32/XIII di iniziativa dei consiglieri regionali P. Caputo, M. Polimeni recante:

“Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 9/1985, n. 32/1996, n. 19/2002, n. 8/2003, n. 18/2007, n. 47/2011, n. 24/2016, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 57/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 10/2022, n. 37/2023, n. 62/2023, n. 23/2024”

dell’incarico al commissario liquidatore, oltre a quella afferente la destinazione della dotazione di risorse umane e strumentali, all’esito della procedura liquidatoria.

L’articolo 10 modifica la legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57 (Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale) e ss.mm.ii.. Tale modifica interviene sul termine fissato dalla legge regionale dalla 10 maggio 2024, n. 20, che a sua volta, modificando il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57, fissava al 30 giugno 2025 il termine per la presentazione, da parte degli enti locali, del “Programma di alienazione” dei fabbricati di edilizia residenziale pubblica. La finalità dell’articolo è quella di prorogare tale termine al 31 dicembre 2026. Tale proroga si rende necessaria alla luce delle difficoltà operative riscontrate da numerose amministrazioni comunali nel rispettare la scadenza originaria, pur in presenza di un concreto interesse alla valorizzazione del patrimonio ERP e alla piena attuazione delle finalità della legge regionale n. 20/2024 modificativa della l.r. 57/2017. L’estensione del termine al 31 dicembre 2026 consente di evitare che immobili potenzialmente utili restino inutilizzati, favorendo il riuso del patrimonio edilizio esistente, il contrasto ai fenomeni di degrado urbano e la continuità delle politiche abitative, con particolare attenzione ai piccoli comuni e ai borghi a rischio di spopolamento.

L’articolo 11 interviene sulla disciplina regionale in materia funeraria mediante la modifica dell’articolo 13, comma 7, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (*Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria*), allo scopo di adeguare la normativa vigente alle effettive esigenze funzionali, territoriali e igienico-sanitarie del settore. L’intervento, consiste nella revisione delle distanze minime previste per le case funerarie rispetto agli ospedali pubblici, agli hospice e alle fasce di rispetto cimiteriali, riducendo i limiti attualmente fissati in 250 metri e sostituendoli con la distanza di 100 metri, misurata in linea d’aria. La modifica si colloca nel quadro della competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute e nella competenza residuale in materia di governo del territorio, esercitate nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in tema di profilassi e disciplina igienico-sanitaria. La giurisprudenza costituzionale riconosce alle Regioni un ampio margine regolativo nella definizione dei requisiti strutturali e localizzativi delle strutture funerarie, purché tali previsioni risultino proporzionate, non discriminatorie e funzionalmente orientate alla tutela dell’interesse pubblico. La riduzione delle distanze minime risponde a un aggiornamento dell’impianto normativo regionale alla luce dell’evoluzione del servizio funerario, della progressiva diffusione delle case funerarie sul territorio e della necessità di assicurare un equilibrio tra tutela della salute, esigenze urbanistiche

Proposta di legge n. 32/XIII di iniziativa dei consiglieri regionali P. Caputo, M. Polimeni recante:

“Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 9/1985, n. 32/1996, n. 19/2002, n. 8/2003, n. 18/2007, n. 47/2011, n. 24/2016, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 57/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 10/2022, n. 37/2023, n. 62/2023, n. 23/2024”

e possibilità di accesso e articolazione del servizio da parte degli operatori economici. La previsione dei cento metri consente di mantenere un adeguato livello di protezione dei contesti sanitari e cimiteriali, evitando interferenze funzionali o distorsioni dell’assetto territoriale, e al contempo garantisce maggiore flessibilità nell’individuazione delle aree idonee, rendendo la disciplina più coerente con le reali caratteristiche morfologiche e urbanistiche del territorio regionale. La modifica non incide sui titoli autorizzativi già rilasciati o in corso di rilascio, poiché l’intervento legislativo non introduce vincoli più restrittivi ma, al contrario, attenua quelli vigenti. Ciò esclude qualsiasi profilo critico sotto il profilo della tutela dell’affidamento e della certezza del diritto, consolidando un quadro normativo che appare maggiormente proporzionato rispetto agli obiettivi di pianificazione sanitaria e territoriale. La riduzione del limite distanziale da 250 a 100 metri consente, inoltre, di riallineare la disciplina regionale alla prassi regolatoria nazionale: la soglia dei 250 metri risulta infatti sensibilmente più restrittiva rispetto ai parametri adottati in numerose altre Regioni, nelle quali per le case funerarie sono ordinariamente previsti limiti compresi tra 50 e 100 metri (ad esempio 50 metri in Veneto e 100 metri in Lombardia e nel Lazio). La disposizione, in ogni caso, lascia invariata la facoltà, riconosciuta ai Comuni, di determinare distanze maggiori in relazione alle specificità proprie del territorio, valorizzando il principio di adeguatezza e garantendo il raccordo tra disciplina regionale e regolamentazione urbanistica comunale. Tale impostazione assicura un’applicazione armonizzata e sensibile alle peculiarità locali, evitando un approccio eccessivamente centralizzato o uniforme. In definitiva, la proposta mira a rendere più flessibile, coerente e attuale il regime delle distanze minime per la localizzazione delle case funerarie, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa, senza alterare l’equilibrio dei rapporti tra operatori economici, cittadini e amministrazioni pubbliche coinvolte.

L’articolo 12 propone la sostituzione del comma 1, dell’articolo 7 della l.r. n. 1/2020 (Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019), allo scopo di adeguare la portata letterale della norma predetta alla corretta individuazione, a decorrere dall’anno 2026, dei programmi oggetti di finanziamento, rispetto ai quali viene rimossa la rigida ripartizione percentuale.

L’articolo 13 aggiunge un comma all’art. 18-bis della L.R. 10/2022, che disciplina la fase transitoria del passaggio alla gestione unitaria del Servizio idrico integrato nell’intero Ambito Territoriale Ottimale (ATO) regionale. La disposizione consente alla So.Ri.Cal. S.p.A., individuata quale gestore unico del Servizio Idrico Integrato regionale, di operare in deroga ai

Proposta di legge n. 32/XIII di iniziativa dei consiglieri regionali P. Caputo, M. Polimeni recante:

“Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 9/1985, n. 32/1996, n. 19/2002, n. 8/2003, n. 18/2007, n. 47/2011, n. 24/2016, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 57/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 10/2022, n. 37/2023, n. 62/2023, n. 23/2024”

limiti di spesa previsti dall'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62, a decorrere dall'annualità 2023. La misura si rende necessaria per consentire l'attuazione del processo di progressivo subentro della Società nella gestione dell'intero Ambito Territoriale Ottimale (ATO) regionale, secondo il cronoprogramma approvato dall'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria. Tale percorso comporta l'acquisizione delle singole gestioni comunali del servizio idrico e del personale alle stesse attualmente addetto. I limiti di spesa attualmente vigenti, pensati nell'ottica di un contenimento strutturale dei costi in una organizzazione societaria operante a pieno regime, non risultano compatibili con l'attuale fase straordinaria di riorganizzazione in atto: la loro applicazione, infatti, si porrebbe in contrasto con il completamento del processo di unificazione gestionale del servizio sull'intero territorio regionale, con possibili ricadute sulla continuità e sulla qualità di un servizio pubblico essenziale quale il Servizio Idrico Integrato. La deroga proposta è funzionale al raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico connessi alla piena operatività del gestore unico e al consolidamento del nuovo assetto organizzativo del servizio.

L'articolo 14 propone la modifica della legge regionale n. 37/2023 (Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di Trasporto non di linea) apporta modifiche normative finalizzate a ridurre i tempi fra le istanze e la seduta di esame mediante l'utilizzo della PEC e la riduzione dei termini di avviso ai candidati. Si opera inoltre una delegificazione su termini e modalità, per garantire maggiore flessibilità. La proposta non ha effetti finanziari.

L'articolo 15 detta norme di modifica della legge regionale n. 62/2023 (Norme in materia di spending review), per consentire maggiore flessibilità della spesa, tenendo in considerazione la necessità di adeguare tali limiti di spesa alle nuove o incrementate attività delle società regionali, per effetto degli investimenti realizzati dalla Regione nell'ambito dei suoi asset strategici.

L'articolo 16 integra la legge regionale 15 maggio 2024, n. 23, (Istituzione del Parco naturale regionale “Valle del Coriglianeto”). Si tratta di un provvedimento necessario per rispondere alla necessità di assicurare il corretto avvio operativo e una gestione immediata ed efficace delle attività del Parco, agevolando la fase iniziale di attuazione e la piena organizzazione dell'Ente. Si introduce, pertanto, una norma transitoria che dispone la nomina di un Commissario straordinario da parte del Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo 2026. Il Commissario straordinario sarà incaricato di gestire le prime fasi operative del Parco e di garantire il rispetto delle finalità previste dalla legge istitutiva. Il mandato del Commissario è limitato a un periodo massimo di

Proposta di legge n. 32/XIII di iniziativa dei consiglieri regionali P. Caputo, M. Polimeni recante:

“Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 9/1985, n. 32/1996, n. 19/2002, n. 8/2003, n. 18/2007, n. 47/2011, n. 24/2016, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 57/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 10/2022, n. 37/2023, n. 62/2023, n. 23/2024”

dodici mesi, eventualmente rinnovabile, e comunque non oltre la piena costituzione degli organi statutari indicati all’articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge regionale n. 23/2024. Dal punto di vista economico, il compenso del Commissario straordinario è equiparato a quello dei Presidenti dei Parchi nazionali, garantendo un allineamento con la normativa vigente in materia (articolo 32 della legge regionale n. 22/2023). Questo criterio assicura una gestione economica trasparente e proporzionata rispetto agli incarichi affidati, senza gravare ulteriormente sui conti pubblici. Un aspetto rilevante della proposta riguarda la sostenibilità finanziaria. Durante la fase commissariale, i costi operativi del Parco risultano significativamente ridotti grazie all’assenza dell’intero Consiglio direttivo, i cui compensi non saranno corrisposti fino alla loro piena costituzione. Pertanto, il compenso del Commissario straordinario risulta ampiamente assorbito nel bilancio ordinario dell’Ente Parco, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L’articolo 17 reca la clausola di invarianza finanziaria, trattandosi di norme di carattere ordinamentale.

L’articolo 18 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nel BURC atteso che le modifiche ivi proposte necessitano di immediata applicazione proprio per la natura delle stesse.

Proposta di legge n. 32/XIII di iniziativa dei consiglieri regionali P. Caputo, M. Polimeni recante:

“Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 9/1985, n. 32/1996, n. 19/2002, n. 8/2003, n. 18/2007, n. 47/2011, n. 24/2016, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 57/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 10/2022, n. 37/2023, n. 62/2023, n. 23/2024”

Relazione tecnico-finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 9/1985, n. 32/1996, n. 19/2002, n. 8/2003, n. 18/2007, n. 47/2011, n. 24/2016, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 57/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 10/2022, n. 37/2023, n. 62/2023, n. 23/2024”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 9. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
2	Integrazioni all’articolo 52 della l.r. 32/1996. Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	//
3	Modifiche all’articolo 57 della l.r. 19/2002. Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.			
4	Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
5	Modifiche alla l.r. 18/2007. Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.			
6	Modifica all’articolo 1 della l.r. n. 24/2016. Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.			
7	Integrazione all’articolo 39 della l.r. 47/2011. Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.			
8	Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 19. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//

Proposta di legge n. 32/XIII di iniziativa dei consiglieri regionali P. Caputo, M. Polimeni recante:

“Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 9/1985, n. 32/1996, n. 19/2002, n. 8/2003, n. 18/2007, n. 47/2011, n. 24/2016, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 57/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 10/2022, n. 37/2023, n. 62/2023, n. 23/2024”

9	Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2017, n. 42. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
10	Modifica al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 57/2017. La modifica ha natura ordinamentale, non altera l'impianto sostanziale della disciplina né introduce nuovi obblighi di spesa a carico della Regione, limitandosi ad adeguare il termine procedurale per la presentazione dei programmi di alienazione alle effettive esigenze degli enti locali. Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	//
11	Modifiche all'art. 13, della Legge Regionale 29 novembre 2019 n. 48. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
12	Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 2020, n. 1. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
13	Modifica dell'art. 18-bis della l.r. n. 10/2022. La disposizione si configura come norma ordinamentale, in quanto costituisce una misura organizzativa necessaria a garantire l'efficace attuazione della riforma del Servizio Idrico Integrato in ambito regionale; la medesima, in quanto tale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.			
14	Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2023, n. 37. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
15	Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62. Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	//

Proposta di legge n. 32/XIII di iniziativa dei consiglieri regionali P. Caputo, M. Polimeni recante:

“Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 9/1985, n. 32/1996, n. 19/2002, n. 8/2003, n. 18/2007, n. 47/2011, n. 24/2016, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 57/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 10/2022, n. 37/2023, n. 62/2023, n. 23/2024”

16	Integrazioni alla l.r. n. 23/2024. Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	//
17	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
18	Entrata in vigore	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente proposta non comporta oneri a carico del bilancio regionale, trovando copertura finanziaria sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti e aziende del Servizio sanitario regionale che intendano procedere alle assunzioni.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
	0 €	0 €	0 €	0 €
Totale	//	//	//	

Proposta di legge n. 32/XIII di iniziativa dei consiglieri regionali P. Caputo, M. Polimeni recante:

“Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 9/1985, n. 32/1996, n. 19/2002, n. 8/2003, n. 18/2007, n. 47/2011, n. 24/2016, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 57/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 10/2022, n. 37/2023, n. 62/2023, n. 23/2024”

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 9/1985)

1. La legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 (*Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria*) è così modificata:

a) all’ articolo 1, comma 1, dopo la parola: “denominati” sono aggiunte le seguenti: “ovvero di natanti dotati di motore elettrico di potenza non superiore 3 Kw, azionabile a oltre 50 metri dalla riva con velocità massima non superiore a 10 nodi (18,5 Km/h)”;

b) all’articolo 1, comma 2, dopo la parola: “motore” sono inserite le seguenti: “, fatta eccezione per quelli di cui al comma 1,”;

c) all’articolo 2, lettera a), le parole: “con decreto del Presidente della Giunta regionale” sono soppresse;

d) l’articolo 3 è abrogato;

e) all’articolo 4 comma 1 le parole: “il contributo per la costruzione e” sono soppresse, le parole da: “agli Assessorati” a “per territorio,” sono sostituite dalle seguenti: “al dipartimento competente in materia di turismo” e le parole: “la capacità di gestione delle strutture che verranno costruite col contributo della Regione nonché” sono soppresse;

f) all’articolo 5 comma 1 le parole da: “dal Presidente” a “turismo” sono sostituite dalle seguenti: “dal dipartimento regionale competente in materia di trasporto pubblico locale”;

g) l’articolo 6 è abrogato;

h) l’articolo 7 è abrogato;

i) all’articolo 8, comma 1, le parole da “1)” a “segretario” sono sostituite dalle seguenti:

1) “dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di turismo o suo delegato;

2) dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di trasporto pubblico locale o suo delegato;

3) dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di demanio lacuale e fluviale o suo delegato;

4) dal rappresentante legale del concessionario del bacino idroelettrico, nel caso in cui il bacino sia stato dato in concessione, o suo delegato;

5) da un funzionario del dipartimento competente in materia di trasporto pubblico locale con il compito di segretario;

j) all’articolo 9 comma 1 le parole: “sotto l’alta sorveglianza dell’Assessorato regionale ai trasporti” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 8”.

Proposta di legge n. 32/XIII di iniziativa dei consiglieri regionali P. Caputo, M. Polimeni recante:

“*Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 9/1985, n. 32/1996, n. 19/2002, n. 8/2003, n. 18/2007, n. 47/2011, n. 24/2016, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 57/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 10/2022, n. 37/2023, n. 62/2023, n. 23/2024*”

Art. 2

(Integrazioni all'articolo 52 della l.r. 32/1996)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 52 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è aggiunto il seguente:

“3 bis. In presenza di soggetti vulnerabili tra gli occupanti abusivi, quali famiglie con minori, anziani o portatori di handicap, l'Ente gestore, decorsi i termini di cui al comma 2, valuta la sussistenza di condizioni di particolare fragilità del nucleo dandone evidenza nell'atto di rilascio dell'immobile di cui al comma 3 e nello stesso atto individua un alloggio adeguato, libero, noto e non assegnato, presente in un Comune limitrofo o nel raggio di cinque chilometri dal Comune in cui insiste l'alloggio oggetto di rilascio, che è temporaneamente assegnato, per un periodo non superiore a sei mesi, alle persone e ai nuclei familiari vulnerabili indicati dall'ente.”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 57 della l.r. 19/2002)

1. All'articolo 57 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria) i commi 9 e 12 sono abrogati.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 20 della l.r. 8/2003)

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 (*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003; Art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)*) è modificato come segue:

- a) prima della parola: “Sanità” sono inserite le seguenti: “competente in materia di”;
- b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Analogamente, il Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di welfare può disporre l'utilizzazione temporanea di personale delle Aziende Sanitarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge al Dipartimento stesso.”.

Proposta di legge n. 32/XIII di iniziativa dei consiglieri regionali P. Caputo, M. Polimeni recante:

“Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 9/1985, n. 32/1996, n. 19/2002, n. 8/2003, n. 18/2007, n. 47/2011, n. 24/2016, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 57/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 10/2022, n. 37/2023, n. 62/2023, n. 23/2024”

Art. 5

(Modifiche alla l.r. 18/2007)

1. Alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 8 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:

“9. I privati conferiscono direttamente incarico ai tecnici o ai periti ed istruttori demaniali per le attività delle pratiche in materia di usi civici e stabiliscono anche i compensi e le modalità di pagamento nel rispetto della normativa vigente”;

b) al comma 8 dell'articolo 15 le parole: “La parcella professionale è validata dal Comune a conclusione delle operazioni demaniali affidate, previo parere di congruità del Comune ai sensi della normativa vigente, e successivamente, al controllo di cui al comma 3”, sono soppresse.

Art. 6

(Modifica all'articolo 1 della l.r. n. 24/2016)

1. L'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2016 n. 24 è così modificato:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Il commissario unico per la liquidazione delle comunità montane, che si avvale della facoltà di cui al comma 1, è autorizzato a trasferire alle comunità montane le cui poste attive sono utilizzate per estinguere le poste passive di altra comunità montana, crediti, beni mobili o immobili di quest'ultima in proporzione agli esborsi effettuati. Il trasferimento di beni immobili o beni mobili registrati è effettuato con provvedimento del commissario, che costituisce titolo per le trascrizioni e le volture.”;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Il Presidente della giunta regionale, a chiusura della liquidazione, su richiesta motivata del Commissario Unico per la liquidazione delle comunità montane adotta, per ogni comunità, il decreto di estinzione, con il quale dispone anche in ordine al trasferimento dei beni. Il decreto del Presidente della giunta costituisce titolo per le trascrizioni e volture.”.

Proposta di legge n. 32/XIII di iniziativa dei consiglieri regionali P. Caputo, M. Polimeni recante:

“Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 9/1985, n. 32/1996, n. 19/2002, n. 8/2003, n. 18/2007, n. 47/2011, n. 24/2016, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 57/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 10/2022, n. 37/2023, n. 62/2023, n. 23/2024”

Art. 7

(Integrazione all'articolo 39 della l.r. 47/2011)

1. Alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012).

Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002), è apportata la seguente integrazione:

- a) al comma 4 dell'articolo 39 della l.r. n. 47/2011, dopo le parole: “solo alla richiesta di nuova erogazione.” è aggiunto il seguente periodo: “Nei casi di garanzia ipotecaria, la valutazione dei beni immobili oggetto di ipoteca è eseguita dall'Agenzia delle entrate e il relativo costo del servizio è a carico del soggetto attuatore richiedente.”.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 19/2017)

1. L'articolo 15 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 19 (*Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale*) è modificato come segue:

- a) nel comma 2 le parole: “nel precedente comma” sono sostituite dalle seguenti: “dalla presente legge”;
- b) nel comma 4:
 - 1) le parole: “nel precedente comma” sono sostituite dalle seguenti: “dalla presente legge”;
 - 2) dopo le parole: “6.7.1” sono aggiunte le seguenti: “e Azione 6.8.3”;
 - 3) le parole da: “recante” a “sviluppo” sono sostituite dalle seguenti: “, nonché sull'area tematica Cultura del Piano Sviluppo Coesione 2014/2020 e programmate a valere sulla linea di intervento Attività Culturali dell'Accordo di Coesione e del Programma Operativo Complementare per il periodo 2021/2027”.

Art. 9

(Modifica dell'articolo 1 della l. r. 42/2017)

1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2017, n. 42, (*Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali*) la parola: “2025” è sostituita dalla seguente: “2026”.

Proposta di legge n. 32/XIII di iniziativa dei consiglieri regionali P. Caputo, M. Polimeni recante:

“Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 9/1985, n. 32/1996, n. 19/2002, n. 8/2003, n. 18/2007, n. 47/2011, n. 24/2016, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 57/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 10/2022, n. 37/2023, n. 62/2023, n. 23/2024”

Art. 10

(Modifica al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 57/2017)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57 (Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale) e ss.mm.ii. le parole: “30 giugno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026.”

Art. 11

(Modifiche all'art. 13, della l.r. 48/2019)

1. All'articolo 13, comma 7 della legge regionale 29 novembre 2019 n. 48 (*Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria*) le parole: “le case funerarie non possono trovarsi a distanza inferiore a 250 metri (in linea d'aria) dal perimetro di ospedali pubblici e hospice e a distanza inferiore a 250 metri (in linea d'aria) dalla fascia di rispetto dei cimiteri” sono sostituite dalle seguenti “le case funerarie non possono trovarsi a distanza inferiore a 100 metri (in linea d'aria) dal perimetro di ospedali pubblici e hospice e a distanza inferiore a 100 metri (in linea d'aria) dalla fascia di rispetto dei cimiteri”.

Art. 12

(Modifica dell'articolo 7 della l.r. 1/2020)

1. L'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 2020, n. 1 (*Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019*) è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente: “1. A decorrere dall'annualità 2026, il contributo previsto al comma 14 dell'articolo 35 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è destinato, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile, al finanziamento di programmi pluriennali per il Servizio di assistenza tecnica agli allevamenti (SATA) e per le Produzioni di Qualità, attuati dall'Associazione Regionale Allevatori.”;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

Proposta di legge n. 32/XIII di iniziativa dei consiglieri regionali P. Caputo, M. Polimeni recante:

“Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 9/1985, n. 32/1996, n. 19/2002, n. 8/2003, n. 18/2007, n. 47/2011, n. 24/2016, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 57/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 10/2022, n. 37/2023, n. 62/2023, n. 23/2024”

Art. 13

(Modifica dell'art. 18-bis della l.r. n. 10/2022)

1. All'articolo 18-bis della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 è aggiunto il seguente comma:
“3-ter Al fine di consentire il subentro della So.Ri.Cal. S.p.A., quale gestore unico del Servizio idrico integrato ai gestori in essere, secondo il cronoprogramma approvato dall'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria di cui al comma 1, alla società stessa non si applica, anche con riferimento agli esercizi pregressi, l'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62.”.

Art. 14

(Modifiche alla l.r. 37/2023)

1. All'articolo 8 della legge regionale 07 agosto 2023, n. 37 (*Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di Trasporto non di linea*) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 sono soppresse le parole “che, di norma, sono effettuate nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre”;
 - b) al comma 4: la parola: “quarantacinque” è sostituita dalla parola: “venti” e le parole: “mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con spese a carico degli interessati oppure” sono soppresse;
 - c) il comma 5 è abrogato.

Art. 15

(Modifiche alla l.r. 62/2023)

1. L'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62 è così modificato:
 - a) al comma 3:
 - 1) dopo la parola: “vigilante” sono inserite le seguenti: “, al dipartimento competente in materia di bilancio”;
 - 2) le parole: “un prospetto” sono sostituite dalle seguenti: “il provvedimento”;
 - b) al comma 4:
 - 1) le parole: “o tardiva” sono soppresse;
 - 2) la parola: “predisposizione” è sostituita dalla seguente: “trasmissione”;

Proposta di legge n. 32/XIII di iniziativa dei consiglieri regionali P. Caputo, M. Polimeni recante:

“Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 9/1985, n. 32/1996, n. 19/2002, n. 8/2003, n. 18/2007, n. 47/2011, n. 24/2016, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 57/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 10/2022, n. 37/2023, n. 62/2023, n. 23/2024”

- 3) dopo la parola: “comporta” sono inserite le seguenti: “l’avvio da parte del Dipartimento vigilante di un procedimento di verifica al fine di accertare eventuali responsabilità, cui può conseguire l’applicazione”;
 - 4) dopo le parole: “1,” è inserita la seguente: “di”;
 - 5) dopo la parola: “riduzione” sono inserite le seguenti: “nel limite massimo”;
- c) Il comma 6 è abrogato;
- d) al comma 8:
- 1) dopo le parole: “1,” la parola: “i” è soppressa e sono inserite le seguenti: “il Dipartimento vigilante avvia un procedimento di verifica al fine di valutare l’eventuale riduzione dei”;
 - 2) le parole: “sono ridotti in misura” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura massima”.
2. L’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62 è così modificato:
- a) al comma 1:
- 1) al primo capoverso le parole: “o indirettamente” sono soppresse;
 - 2) alla lettera a) dopo la parola: “2022” sono aggiunte le seguenti: “ovvero quelli sostenuti nell’esercizio finanziario successivo all’anno di effettiva operatività, se posteriore”;
- b) al comma 3:
- 1) dopo la parola: “vigilante” sono inserite le seguenti: “, al dipartimento competente in materia di bilancio”;
 - 2) dopo la parola: “comporta” sono inserite le seguenti: “l’avvio da parte del Dipartimento vigilante di un procedimento di verifica al fine di accertare eventuali responsabilità, cui può conseguire”;
 - 3) dopo la parola: “commisurata” sono inserite le seguenti: “, nel limite massimo,”;
 - 4) le parole: “, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità” sono soppresse;
- c) il comma 4 è abrogato;
- d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
- “5 bis. I limiti di spesa previsti dal presente articolo possono essere derogati nel caso in cui nel piano industriale o nel piano delle attività, approvati attraverso l’esercizio dei diritti del socio, è previsto lo svolgimento di nuove attività oppure l’incremento di quelle già svolte.
- 5 ter. In coerenza con le disposizioni statali in materia di concessioni aeroportuali, anche con riferimento agli esercizi pregressi, le disposizioni del presente articolo non si applicano a SACAL s.p.a.”.

Proposta di legge n. 32/XIII di iniziativa dei consiglieri regionali P. Caputo, M. Polimeni recante:

“Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 9/1985, n. 32/1996, n. 19/2002, n. 8/2003, n. 18/2007, n. 47/2011, n. 24/2016, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 57/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 10/2022, n. 37/2023, n. 62/2023, n. 23/2024”

3. L'articolo 3, comma 3 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62 è così modificato:

- a) dopo la parola: “comporta” sono inserite le seguenti: “l'avvio da parte del Dipartimento vigilante di un procedimento di verifica al fine di accertare eventuali responsabilità, cui può conseguire”;
- b) le parole: “sanzione pecuniaria commisurata a una mensilità” sono sostituite dalla seguente: “decurtazione”;
- c) dopo la parola: “spettante,” sono inserite le seguenti: “nel limite massimo di una mensilità,”.

Art. 16

(Integrazioni alla l.r. n. 23/2024)

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 2024, n. 23 (Istituzione del Parco naturale regionale “Valle del Coriglianeto.”) è inserito il seguente:

“Articolo 14-bis

(Norma transitoria)

- 1. Entro il 31 marzo 2026, il Presidente della Giunta regionale nomina, con decreto, un commissario straordinario che rimane in carica per un periodo non superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabile e, comunque, fino alla costituzione degli organi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d).
- 2. Il compenso spettante al commissario straordinario è determinato in misura pari a quello previsto per i presidenti dei Parchi nazionali, con oneri a carico dell'Ente Parco regionale.”

Art. 17

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.